

DELIBERA N. 505 del 23 giugno 2021

Oggetto

Art. 3 del d. l. 1 aprile 2021, n. 45 recante "Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia", conv. con mod. in l. 17 maggio 2021, n. 75 e art. 156, comma 7 del d.ls. 50/2016 - richiesta di parere. AG 5-2021

Riferimenti normativi

Art. 3 del d. l. n. 45/2021, conv. con mod. in l.n. 75/2021 – art. 156, comma 7 d.lgs. 50/2016.

Parole chiave

Concorso di idee- concorso di progettazione – premio.

Massima

L'art. 156, comma 7, del Codice, al quale rinvia l'art. 3 del d. l. n. 45/2021, conv. con mod. in l. n. 75/2021, è riferito ad un concorso di progettazione articolato in due fasi: la prima diretta all'acquisizione di una proposta ideativa e la fase successiva avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica e che si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

> Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Adunanza del 23 giugno 2021

Premessa

Con nota acquisita al prot. n. 42346 del 25 maggio 2021,OMISSIS..... (nella personaOMISSIS.....) ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità una richiesta di parere in ordine alle previsioni dell'art. 3 del d. l. 1 aprile 2021, n. 45 recante "Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia", conv. con mod. in l. 17 maggio 2021, n. 177.

Più in dettaglio, l'Amministrazione istante evidenzia che ai sensi del citato art. 3, la stessa è tenuta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. medesimo, ad esperire un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'art. 156, comma 7 del d.lgs. 50/2016 «avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti».

A parere dell'Amministrazione richiedente, occorre chiarire gli esatti termini del mandato normativo, connessi tra l'altro ad elementi di rilievo procedurale, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- In primo luogo, l'art. 156, comma 7, del d.lgs. 50/2016 fa riferimento ad un concorso di progettazione articolato in due fasi, ma la disposizione è inserita in un articolo rubricato "Concorso di idee", che è istituto differente dal primo disciplinato dall'art. 154 del Codice. Non è quindi chiaro se la procedura da esperire sia un concorso di idee ancorché la seconda fase sia diretta ad ottenere un progetto di fattibilità.
- L'istante evidenzia inoltre che il concorso di idee è remunerato con il riconoscimento di un "congruo premio" (art. 156, comma 1), mentre nel concorso di progettazione in due fasi, il compenso per l'attività progettuale è da calcolarsi in conformità al D.M. 17 giugno 2016. Nel caso di specie, non essendo definiti ex ante alcuni degli elementi basilari della soluzione ideativa e progettuale da realizzare (sia in termini di localizzazione che strutturali e tecnologici), per individuare i quali lo Stato ha previsto l'indizione del concorso di idee in questione, allo stato è possibile determinare il costo dell'opera solo in via astrattamente presuntiva, non disponendo degli elementi atti a definire un quadro economico. Detta criticità rileva non solo per la determinazione della remunerazione da inserire nel bando a favore dei concorrenti, ma altresì ai fini dell'individuazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica, ai fini dell'eventuale affidamento al vincitore del concorso di idee della realizzazione dei successivi livelli di progettazione ai sensi del comma 6 dell'art. 156.
- Altra perplessità della formulazione normativa, a parere dell'istante, riguarda il terzo capoverso del comma 7 dell'art. 156 del Codice, ai sensi del quale "Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali". La norma non disciplina la modalità di scelta dei giovani professionisti per detta percentuale da ammettere alla seconda fase e che garantisca il rispetto del principio dell'anonimato di cui all'art. 155 comma 4 e 156 comma 3 del d.lgs. 50/2016, pertanto, è opportuno chiarire in quale modo l'Amministrazione debba individuare i predetti professionisti senza violare l'anzidetto principio dell'anonimato.
- Ulteriore perplessità deriverebbe dalla prescrizione dei capoversi quinto e sesto del comma 7 dell'art 156 cit., a tenore dei quali "Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento". Al riguardo, a parere dell'istante non appare chiaro se tale rimborso spese sia aggiuntivo o sostitutivo del premio di cui al comma 1 dell'art. 156.

Alla luce di quanto sopra, l'istante ha formulato diversi quesiti in ordine alle disposizioni dell'art. 156, comma 7 del Codice, come di seguito illustrati:

- 1) se il disposto di cui all'art. 156, comma 7, primo capoverso, contenete il riferimento ad un "concorso di progettazione", non muti la natura giuridica della procedura in termini di "concorso di idee" anche per la seconda fase, sebbene tesa ad ottenere non una proposta ideativa ma un progetto di fattibilità;
- 2) in connessione con la qualificazione giuridica della procedura di cui all'art. 156, comma 7 del Codice, in termini di "concorso di idee", se sia legittima la previsione, nel bando, di una remunerazione del vincitore o dei soggetti selezionati al termine della seconda fase del concorso, in forma di premio ai sensi del comma 1 dell'art. 156, come tale svincolato dal calcolo di parcella professionale ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
- 3) in relazione alla previsione di cui all'art. 156, comma 7, terzo capoverso, quali possano essere la modalità di scelta fra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase, di almeno il 30 per cento di soggetti incaricati con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali, nel rispetto con il principio

- dell'anonimato, valido in entrambe le fasi della procedura; inoltre, in relazione a tale previsione, se la stessa sia o meno derogabile tenuto conto della particolare complessità e novità dell'intervento;
- 4) se sia legittimo prevedere nel bando la remunerazione di un premio complessivamente contenuto entro il limite massimo e non superabile dei 2,2 milioni di euro assegnati dallo Stato, ripartito in quote uguali tra tutti i concorrenti ammessi alla seconda fase, e previsto in misura doppia per i candidati selezionati con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali, ove la previsione che impone una "riserva" di ammissione pari al 30 per cento non fosse in alcun modo derogabile, oppure in alternativa una soluzione che consenta di prevedere la remunerazione di un congruo premio al solo progetto dichiarato vincitore (indipendentemente se sia o meno il candidato giovane) e di un rimborso spese, non parametrato per incapienza dell'impegno finanziario di cui al DL 45/2021 al decreto per i corrispettivi professionali, il tutto sempre complessivamente entro il limite massimo e non superabile dei 2,2 milioni di euro assegnati dallo Stato;
- 5) ai fini della partecipazione alla seconda fase del concorso di idee, se sia legittimo richiedere la dimostrazione di requisiti speciali (di capacità tecnica ed economica) adeguati in relazione all'importo dell'opera, determinato in via meramente ed astrattamente presuntiva dalla stazione appaltante, non disponendo degli elementi, anche in termini di localizzazione e di soluzioni strutturali e tecnologiche, atti a definire un quadro economico; gli stessi requisiti che dovranno essere indicati nel bando in relazione alla facoltà di eventuale affidamento dei successivi livelli di progettazione ai sensi del comma 6 dell'art. 156;
- 6) con riferimento all'art. 156, comma 7, quinto e sesto capoverso, se il rimborso spese ivi indicato da riconoscere ai soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase sia da considerarsi aggiuntivo o sostitutivo del premio.

Considerazioni

Al fine di rendere il richiesto parere, si osserva preliminarmente che l'art. 3 del d.l. 45/2021 (c.d. decreto Trasporti-Venezia), conv in l. n. 75/2021, prevede al comma 1 che al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio «.....OMISSIS....., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

La disposizione sopra richiamata stabilisce, dunque, che l'Amministrazione richiedente, per le finalità ivi indicate, è tenuta ad indire un concorso di idee, articolato in due fasi, ai sensi dell'art. 156, comma 7, del Codice.

Tale ultima disposizione dispone a sua volta che «In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto

definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando».

La norma sopra indicata è inserita nel Titolo VI, Capo IV, del Codice, dedicato ai concorsi di progettazione e di idee ed è finalizzata «all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio», opportunamente indicato nel relativo bando (co. 4).

Nell'ambito di tale procedimento, infatti, il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione; è una proposta che si colloca a monte della progettazione, potendo costituire una rappresentazione dell'idea, prodromica al successivo sviluppo degli elaborati progettuali. La disposizione in esame precisa infatti che per i lavori, nel bando *non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica.*

All'esito della selezione, l'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici. Tali idee possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i soggetti premiati, qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi (co. 5). È inoltre espressamente previsto dalla norma (co. 6) che «la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare».

Infine, il comma 7, disciplina il diverso caso (rispetto al comma 6) «di intervento di particolare rilevanza e complessità», in relazione al quale – come evidenziato nella Relazione Illustrativa al Codice - la stazione appaltante «può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi (...)».

Tale norma, ancorché inserita nell'art. 156 del Codice, espressamente dedicato ai concorsi di idee, al comma 7 introduce una disposizione riferita al concorso di progettazione articolato in due fasi, la seconda della quale segue tuttavia all'esperimento del concorso di idee, in quanto svolta "tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi".

La norma, peraltro, appare sovrapponibile alla disposizione dell'art. 154, comma 4, primo e secondo capoverso, del Codice, in relazione al concorso di progettazione in due fasi, nel caso di intervento di particolare rilevanza e complessità. Anche tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che «In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee

presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi (...)».

In relazione a tale disposizione, la giurisprudenza ha osservato che «*l'art. 156, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 fa riferimento all'articolazione in più fasi del concorso di progettazione, che è altro rispetto al concorso di idee.* Il *quid proprium* del concorso di idee è quello di pervenire ad una "proposta ideativa", *melius* ad un'idea progettuale, che è un *minus* rispetto anche alla progettazione preliminare (precisa al riguardo l'art. 156, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 che «per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica»), ammettendo pertanto un certo grado di indeterminatezza, proprio al fine di consentire all'amministrazione la scelta» (Cons. Stato, V, n. 8129/2020).

Anche l'Autorità ha avuto modo di osservare che nel concorso di idee l'oggetto è essenzialmente l'elaborazione di una proposta ideativa, a fronte di un premio, mentre nel concorso di progettazione è richiesta l'elaborazione di un progetto di fattibilità e la previsione di un premio non è essenziale.

Più in dettaglio, con parere AG 3/2018/AP (e successivo parere prec 277/19/S), è stato evidenziato che l'art. 156 del Codice conferma la disciplina già contenuta in passato nel previgente art. 108 del d.lgs. 163/2006, in relazione al quale, con determinazione n. 4/2015 (e già con det. n. 3/2000), la stessa Autorità ha avuto modo di osservare che il concorso di progettazione e il concorso di idee, che ne è una sottospecie, sono procedure che si concludono con l'acquisto di un prodotto di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista. I primi identificano, quindi, una offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola o meno, un'idea progettuale, mentre nell'appalto di progettazione oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato e cioè alla redazione di un progetto, per cui la procedura tende alla selezione del relativo progettista.

Tale diversità di natura e di contenuto del concorso di progettazione rispetto all'appalto di progettazione costituisce la ragione per la quale la disciplina di settore non prevede l'indicazione nel bando di particolari requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che devono essere posseduti dai concorrenti, escluso quello professionale. Si tratta, infatti, di procedura intesa ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti indipendentemente dalle loro capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative. Da sottolineare anche che siffatta previsione si giustifica, tuttavia, soltanto con riferimento al concorso di progettazione che non sia inserito in un procedimento di appalto che comprenda anche e successivamente un servizio di ingegneria o di architettura; atteso che, in tale ipotesi, i concorrenti, potendo essere aggiudicatari anche dell'appalto, devono possedere altresì i necessari ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Con deliberazione n. 27/2011 l'Autorità ha peraltro osservato che nei concorsi di idee finalizzati ad acquisire una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un premio (idee acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e che possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione), la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando e che il soggetto prescelto sia in possesso dei requisiti di capacità richiesti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare (anche parere prec n. 119/2008). Pertanto, qualora il concorso sia finalizzato all'affidamento delle successive fasi di progettazione al vincitore, occorre riportare nel bando i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale prestazione, dato che l'affidamento dei livelli di progettazione successiva avviene con procedura negoziata (det. 5/2010; in tal senso anche TAR Molise, n. 197/2009).

Dai chiarimenti offerti dall'Autorità, può quindi evincersi che concorso di idee e concorso di progettazione costituiscono procedure distinte dall'appalto di progettazione, per oggetto, caratteristiche e modalità di aggiudicazione, in quanto dirette ad acquisire, premiandola o meno, un'idea progettuale.

È stato anche chiarito che il concorso di idee costituisce una sottospecie del concorso di progettazione e che ai sensi dell'art. 156, comma 5, l'idea o le idee premiate possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione.

Deve inoltre distinguersi la procedura prevista al comma 6 dell'art. 156, contemplante la possibilità per la stazione appaltante di affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando (mediante previsione nel bando che individui anche i requisiti di capacità tecnico professionale ed economica in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare; sul punto si rinvia al parere AG 3/2018 cit.), dalla procedura prevista dal comma 7, dedicata invece espressamente ai casi di interventi di particolare rilevanza e complessità, per i quali la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi, come sopra indicato. Tenuto conto di quanto evidenziato nella Relazione Illustrativa del Codice e nella stessa disposizione del comma 7 dell'art. 156 del Codice, la stessa non può che ritenersi riferita ad un concorso di progettazione articolato in due fasi: la prima diretta all'acquisizione di una proposta ideativa e la fase successiva avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, e che si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

Sulla base delle considerazioni svolte, è possibile quindi fornire alcune indicazioni all'Amministrazione richiedente, in relazione ai quesiti posti, come segue.

La disposizione dell'art. 156, comma 7 del Codice, deve essere interpretata sistematicamente con le altre previsioni della stessa norma e con le disposizioni dell'art. 154, sopra richiamate, tenuto conto delle caratteristiche delle procedure di aggiudicazione in esame. In tal senso, in risposta al primo quesito, si ritiene che l'art. 157, comma 6, debba ritenersi finalizzato a disciplinare il concorso di progettazione in due fasi, nel caso di lavori di particolare rilevanza e complessità come sopra indicato.

Al vincitore della seconda fase, come si evince anche dallo schema di Regolamento attuativo del Codice (art. 262) può essere riconosciuto un premio, che deve essere opportunamente indicato nel bando; la determinazione dell'importo del premio è rimessa alla stazione appaltante. In risposta al secondo quesito, pertanto, deve escludersi la determinazione della remunerazione del vincitore sulla base della tariffa professionale ai sensi del d.m. 17 giugno 2016.

Quanto al terzo quesito relativo alle modalità di scelta tra i soggetti selezionati, del 30% di c.d. giovani professionisti, che garantiscano l'anonimato secondo le previsioni degli artt. 155, comma 4 e 156, comma 3, deve evidenziarsi che la norma si limita a disporre che «la seconda fase si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali».

La norma, di natura *non derogatoria* (come deriva dall'uso del verbo "devono essere presenti") quanto alla presenza dei "giovani professionisti", rimette dunque alla stazione appaltante l'individuazione delle modalità ritenute più idonee ai fini della partecipazione dei predetti soggetti alla seconda fase della procedura, nel rispetto del principio dell'anonimato, come riportate nella *lex specialis* di gara. Anche nello schema del nuovo Regolamento attuativo del Codice è indicato che nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione, la stazione appaltante indica nel bando (tra l'altro) le modalità di presentazione della proposta ideativa o della

proposta progettuale e le modalità di partecipazione, garantendo la presenza dei giovani professionisti. Si tratta, dunque, di attività rimessa a valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Quanto al quarto e al sesto quesito, relativi alla quantificazione del premio e al rimborso spese da riconoscere ai partecipanti alla procedura, si evidenzia che l'art. 156, comma 7, stabilisce espressamente che la seconda fase si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. La norma esclude quindi il riconoscimento di un premio per le proposte selezionate a valle della prima fase, mentre prevede per tali casi il rimborso spese. Più in dettaglio la norma stabilisce che «ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento».

Infine, in relazione al quinto quesito relativo alla possibilità di richiedere, per la partecipazione alla seconda fase della procedura, requisiti speciali di partecipazione (capacità tecnica ed economica), in relazione all'importo dell'opera determinato in via presuntiva, si ribadisce che secondo l'avviso dell'Autorità sopra richiamato, dalle differenze intercorrenti tra il concorso di progettazione e l'appalto di progettazione (sopra illustrate), deriva che per primo il Codice non prevede l'indicazione di particolari requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che devono essere posseduti dai concorrenti, escluso quello professionale.

Non si tratta infatti, come già sottolineato, di un appalto di servizi di progettazione, diretto ad individuare un progettista per la redazione di un progetto, ma di una procedura volta ad acquisire un'idea progettuale e ad esaltare le capacità creative dei soggetti partecipanti, indipendentemente dalle loro capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative (si rinvia al riguardo alla delibera n. 105/2015 dell'Autorità).

I predetti requisiti devono invece essere richiesti nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere ai sensi dell'ultimo capoverso della disposizione in esame, all'affidamento, al vincitore del concorso, anche dell'incarico della progettazione esecutiva «a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando».

Al riguardo, tuttavia, sembra opportuno aggiungere che l'art. 3 del d.l. 45/2021, citato in premessa, prevede invero che l'Amministrazione istante è tenuta ad esperire un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'art. 156, comma 7 del d.lgs. 50/2016 «avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti».

Il mandato normativo, quindi, sembra diretto non all'affidamento di incarichi di progettazione, ma ad acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità delle opere ivi indicate, con ciò confermando quindi che la stazione appaltante è tenuta ad indire la procedura prevista dall'art. 156, comma 7, del Codice e non anche ad affidare un incarico di progettazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono

II Consiglio

Ritiene che:

- L'art. 156, comma 7, del Codice, al quale rinvia l'art. 3 del d. l. n. 45/2021, conv. con mod. in l. n. 75/2021, è riferito ad un concorso di progettazione articolato in due fasi: la prima diretta all'acquisizione di una proposta ideativa e la fase successiva avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità,

ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica e che si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 luglio 2021

Per il Segretario Maria Esposito Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente